

## Monica Poli

---

**Da:** SostegnoReddito.Veneto <SostegnoReddito.Veneto@inps.it>  
**Inviato:** mercoledì 3 giugno 2020 08:50  
**A:** info@commercialistirovigo.org; info@odcec.bl.it; Segreteria ODCEC Padova;  
info@ordcomm.it; ordine@odc.vicenza.it; ordine@odcecvenezia.it;  
segreteria@odcec.verona.it  
**Oggetto:** novità del DL 34/2020 e del Decreto Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10. Messaggi e circolari di interesse.

Gentilissimi,

importanti novità sono contenute nel DL 34/2020, cosiddetto Rilancio Italia, pubblicato il 19 maggio scorso.

Innanzitutto si comunica che l'Istituto ha portato a termine il **riesame d'ufficio** di circa 42.000 domande di indennità Covid19 per il mese di marzo 2020, in precedenza respinte, relative a titolari di assegno ordinario di invalidità (circa 19.000) e ai lavoratori stagionali (circa 23.000) con qualifica rilevata attraverso le comunicazioni obbligatorie da Unilav. Entrambe le tipologie di domanda saranno quindi poste in pagamento sia per il mese di marzo che per quello di aprile 2020.

Per quanto riguarda i **lavoratori dello spettacolo**, gli iscritti al Fondo dei lavoratori dello spettacolo sono distinti in due categorie: coloro che hanno versato almeno 30 contributi giornalieri nell'anno 2019 ed un reddito per lo stesso anno non superiore a 50mila euro e coloro che hanno versato almeno 7 contributi giornalieri nel 2019 da cui deriva un reddito, sempre per il 2019, non superiore a 35mila euro. Per entrambe le platee vi è incompatibilità con le pensioni dirette o con il lavoro dipendente verificati alla data del 19 maggio 2020.

Per chi ha già presentato domanda per il mese di marzo con il requisito dei 30 contributi giornalieri non è necessario presentare una nuova domanda mentre per il nuovo requisito dei 7 contributi e meno di 35mila euro è on-line la domanda di accesso che andrà presentata **entro l'8 giugno prossimo**.

Anche per i **titolari di assegno ordinario di invalidità**, precedentemente esclusi dalla possibilità di accesso alle indennità previste dal DL 18/2020, sarà possibile presentare domanda di indennità per marzo 2020 sempre entro il termine **dell'8 giugno 2020**. L'ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell'indennità per il mese di aprile.

In generale, poi, l'art. 84, comma 14, del DL 34/2020 prevede la possibilità di presentare **entro l'8 giugno 2020** la relativa domanda per la fruizione anche per il mese di marzo delle indennità Covid19 di cui agli articoli 27,28,29,30 e 38 del DL. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

Si evidenzia, infine, che l'analogo **termine prorogato dell'8 giugno 2020** è valido anche per i **titolari di reddito di cittadinanza** che, pur non avendo diritto all'indennità per il mese di marzo, possono però beneficiare dell'integrazione del reddito di cittadinanza stesso sino alla concorrenza dei 600 euro (500 in caso di lavoratori agricoli) per il mese di aprile 2020. Qualora fossero ammessi al beneficio non verrà pagata l'indennità Covid19 ma esclusivamente una integrazione del proprio reddito di cittadinanza in corso di percezione.

Si precisa che le indennità Covid19 sono incompatibili con il Reddito di emergenza, ai sensi dell'art. 82 del decreto-legge Rilancio Italia.

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10 (repertorio n. 10 del 4 maggio 2020) ha previsto le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, escluse dalle indennità previste dal DL 18/2020, che hanno diritto al beneficio economico di 600 euro e che, in base al DL 34/2020, potranno avere la proroga anche per i mesi di aprile e maggio 2020 di tale indennità Covid19.

In particolare i destinatari sono:

- **lavoratori stagionali dipendenti** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

- **lavoratori intermittenti**
- **lavoratori autonomi occasionali**
- **lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.**

Queste informazioni e gli approfondimenti sono contenuti nelle **circolari n. 66 e n. 67 pubblicate il 29 maggio 2020** che possono essere visualizzate e scaricate dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

Di particolare importanza è anche il **messaggio n. 2263/2020** con il quale si forniscono indicazioni in merito alla gestione delle domande di indennità Covid19 di cui al DL 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, **respinte** e dei **riesami delle domande di marzo 2020**.

Rilevante è anche il **messaggio n. 2261/2020** con il quale viene sciolto il dubbio interpretativo sull'art. 46 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, in materia di **licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo**. Sono, altresì, evidenziati i conseguenti riflessi sulla gestione delle domande di NASPI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento con tali causali intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della citata disposizione contenuta nel Decreto Cura Italia.

I più cordiali saluti

Giuliana Ballarini  
Dirigente Area manageriale Ammortizzatori sociali, Inclusione sociale, Invalidità civile, Credito, Welfare e Strutture sociali  
Direzione regionale INPS Veneto